COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 339

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 339

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sulla produzione avicola (1485) . 339

PRESIDENTE 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350

ARMANI, *Relatore* . 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349

LUSOLI 340, 348

SERVELLO 340, 345, 348, 349

FERRARIS GIUSEPPE 341

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 341, 345, 349, 350

TRUZZI 344, 345, 348, 349

FRANZO 349

STELLA 349

PREARO 349

Votazione segreta:

PRESIDENTE 350

La seduta comincia alle 11,20.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cetrullo e De Leonardis.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Servello e Lusoli sostituiscono, rispettivamente, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Angioy e Romagnoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola ».

Prego l'onorevole Armani di illustrare il testo redatto dal Comitato ristretto.

ARMANI, *Relatore*. L'*iter* di questo provvedimento che concerne l'applicazione del regolamento 129 del Mercato comune europeo è già stato assai lungo per una serie di circostanze, che sarebbe inutile ricordare. Dopo aver preso conoscenza e studiato i vari emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge, abbiamo rifatto il testo del provvedimento. In seguito è stato nominato un Comitato ristretto, il quale, riunitosi alcune volte, è arrivato ad una conclusione concordata. Per questi motivi il testo coordinato dal Comitato ristretto, ora all'esame de-

gli onorevoli colleghi, non dovrebbe subire variazioni. Non ritengo opportuno, considerate le circostanze che ci hanno portato a questa nuova formulazione del provvedimento, ricordare i singoli punti sui quali vi è stata una divergenza di vedute e successivamente un accordo.

Desidererei che questo provvedimento venisse approvato subito, poiché ha già subito notevoli ritardi. Il Comitato ristretto si è preoccupato di adeguare il più possibile il testo coordinato alle norme sancite dal regolamento comunitario.

Ora vorrei rivolgere alla Commissione ed all'onorevle Sottosegretario una preghiera pregiudiziale, che concreterò in un ordine del giorno: desidererei che venisse fugata ogni preoccupazione da parte dei produttori avicoli del nostro paese in ordine ad una possibile funzione fiscale del provvedimento.

Il testo del Comitato ristretto è stato concordato tra tutti i rappresentanti dello schieramento politico della nostra Commissione; quindi non mi soffermerò a lungo nell'illustrazione articolo per articolo del nuovo testo, riservandomi di fornire all'occorrenza le delucidazioni richieste.

Chiedo pertanto alla Commissione ed al Presidente di passare senz'altro all'esame ed alla votazione dei singoli articoli per concludere così finalmente il lungo *iter* di questo provvedimento.

LUSOLI. Devo dire che anche noi concordiamo, in linea di massima, sul testo elaborato dal Comitato ristretto, in quanto le modifiche da esso apportate al disegno di legge credo che almeno sostanzialmente corrispondano alle indicazioni che erano scaturite dal dibattito precedentemente svoltosi in Commissione. Infatti nel nuovo testo non ritroviamo certi articoli, mentre altri li troviamo riformulati in modo tale da ritenere cancellate quelle parti che furono oggetto delle maggiori critiche in sede di discussione generale e che erano state indicate come norme persino contrarie allo sviluppo dell'avicoltura.

La nostra parte comunque si asterrà. Non voteremo né a favore né contro il provvedimento; e questo non tanto perché non sono state accolte, almeno in gran parte, le nostre proposte di modifica al testo originario del disegno di legge, quanto per il fatto che riteniamo questo provvedimento un palliativo di fronte alle esigenze del settore, di fronte alle cose che si dovrebbero fare per contribuire veramente a sviluppare e coordinare questa importante attività produttiva. Cogliamo l'occasione per sottolineare ancora una volta l'esigenza di un intervento più organico in questo settore, un intervento che, se anche parziale, contribuisca a dare un contributo allo sviluppo del settore avicolo. Noi avevamo presentato un progetto di legge di cui si era richiesto l'abbinamento con quello ora al nostro esame, ma si è detto che ciò non era possibile in considerazione del fatto che nella nostra proposta si toccavano problemi che non potevano essere trattati in sede di Commissione agricoltura o comunque nella nostra Commissione soltanto. Riteniamo però necessario provvedere con una certa urgenza ad alcune delle questioni che sono oggi sul tappeto e che costituiscono un grande intralcio allo sviluppo di questa attività. Dico subito che poiché il nostro progetto, per il suo contenuto – si tratta del riconoscimento giuridico della categoria, di questioni fiscali, ecc. – dovrebbe percorrere un certo *iter*, noi provvederemo a dividere il progetto medesimo, facendone due: uno che riguarderà esclusivamente la competenza della nostra Commissione, ed un altro che riguarderà la competenza della Commissione finanze e tesoro. E questo per cercare di provvedere con maggior sollecitudine a soddisfare queste esigenze impellenti e mature.

Noi ci auguriamo che altri gruppi prendano iniziative in questo senso; d'altro canto non sappiamo se abbiamo colto nel segno presentando quel progetto di legge e ponendo le questioni che in esso si pongono. Crediamo comunque di aver sollevato alcuni grossi problemi che vanno risolti e pensiamo che l'apporto di altri gruppi, favorendo la discussione del nostro progetto di legge – anzi dei nostri progetti, perché ritireremo quello e ne presenteremo altri – varrà certamente a rendere più rapida l'approvazione delle misure necessarie per contribuire allo sviluppo della avicoltura.

Queste sono le ragioni per le quali noi ci asterremo nella votazione, nonostante, come ripeto, che molte delle nostre proposte – le fondamentali – siano state accolte ed il testo del Comitato ristretto si presenti, sostanzialmente, come concordato.

SERVELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo spunto dalle dichiarazioni dell'onorevole Lusoli per motivare il voto favorevole del mio gruppo; se infatti avessi avuto dei dubbi, la dichiarazione dell'onorevole Lusoli mi ha completamente sgombrato il terreno da ogni e qualsiasi dubbio, in quanto egli ha affermato, giustamente, che il testo elaborato dal Comitato ristret-

to corrisponde a quelle linee di carattere generale indicate nel dibattito.

Questa legge doveva, tutto sommato, corrispondere ad una esigenza indicata dal regolamento della Comunità economica europea e la formula raggiunta corrisponde pienamente alla finalità del riordinamento di questo settore. Il provvedimento soddisfa esigenze di carattere statistico ed esclude ogni finalità fiscale nei dati forniti dagli avicoltori.

Il disegno di legge è stato reso dal Comitato ristretto chiaro, anche da un punto di vista giuridico. Per questi motivi annuncio alla Commissione che il mio voto sarà favorevole.

FERRARIS GIUSEPPE. Anche il mio gruppo voterà favorevolmente sul testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ARMANI, *Relatore*. L'onorevole Lusoli ha fatto cenno alla proposta di legge presentata dal suo gruppo per un riordinamento generale del settore avicolo. Ora vorrei precisare, mentre ci riserviamo di presentare una proposta di legge che abbracci tutto il settore della avicoltura, che il provvedimento in esame non è un palliativo in ordine ai problemi del settore, bensì costituisce un'applicazione del regolamento comunitario.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sottolineare che la legge in esame ha dei limiti ben precisi, in quanto non pretende di intervenire nel settore avicolo per risolverne tutti i problemi, ma prevede esclusivamente delle norme relative all'applicazione del regolamento comunitario n. 129 del 1963. Il provvedimento ha lo scopo di regolare la circolazione delle uova nell'ambito del Mercato europeo, prevedendo un certo tipo di stampigliatura per le uova e l'immatricolazione dei centri di produzione in un registro nazionale.

Desidero assicurare che non ha ragione di essere la preoccupazione che il provvedimento persegua scopi fiscali.

I fini statistici che si vogliono raggiungere attraverso alcune norme particolarmente elaborate dal Comitato ristretto saranno assai utili al settore avicolo per poter conoscere con precisione l'andamento della produzione. Il Governo si dichiara lieto di poter fare queste precisazioni, venendo incontro alle richieste avanzate dalla Commissione durante la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Vorrei pregare l'onorevole Armani di illustrare brevemente per ogni articolo le modifiche proposte dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

« La produzione a scopo di commercio di uova da cova o pulcini è subordinata ad autorizzazione, che viene rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura previo accertamento della idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione dell'impresa e previo parere favorevole del veterinario provinciale.

Per le imprese esercitate nel territorio di più provincie l'autorizzazione è data dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere favorevole del Ministro per la sanità.

L'autorizzazione è revocata in caso di mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi o in caso di infrazione di rilevante gravità alle norme della presente legge. Se l'infrazione non è di rilevante gravità, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi; ed è revocata se, decorso tale termine, l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti eventualmente necessari per adeguare la gestione dell'impresa alle disposizioni della legge ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 1.

« Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma ».

ARMANI, *Relatore*. Nell'articolo 1 del disegno di legge si parlava di autorizzazione per esercitare questa determinata attività. Ora le imprese produttrici di uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri di produzione in un registro nazionale. Abbiamo inoltre chiesto che venga fatta domanda in triplice copia per evitare di presentare in seguito una nuova denuncia al veterinario provinciale e per lasciare una copia di tale denuncia all'interessato. La domanda inoltre va presentata nella circoscrizione in cui sono ubicati i vari stabilimenti.

La sospensione dell'attività prevista dal penultimo comma è logicamente una forma di difesa per evitare che si abbiano a diffondere delle malattie; la sorveglianza, naturalmente, deve essere svolta sul piano igienico-sanitario.

La previsione dell'ultimo comma non richiede particolare illustrazione e si limita a riprodurre sostanzialmente quanto già previsto dal disegno di legge, salvo naturalmente il riferimento all'autorizzazione, non più esistente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

ART. 2.

« Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo devono essere indicati il nome, o la ragione sociale, dell'imprenditore, la sede dell'impresa, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione, il nome e l'indirizzo degli amministratori ove questi siano persone diverse dell'imprenditore.

Inoltre, se l'autorizzazione è richiesta per la produzione di uova da cova, devono essere indicate la quantità e la qualità delle uova che il richiedente intende produrre nell'annata per la vendita e, se invece è richiesta per la produzione di pulcini, devono essere indicati il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa e la quantità e specie di pulcini che il richiedente intende produrre nell'annata per la vendita ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 2.

« Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia ».

ARMANI, *Relatore*. In questo articolo non si fa altro che indicare quei requisiti già previsti nel Regolamento della C.E.E. Va rilevato, al punto *d*), che la dizione « al netto delle sezioni di schiusa » è motivata dal fatto che il calcolo deve essere basato non sulle uova messe in incubazione, ma su quelle che si schiudono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

« I produttori di uova da cova devono condurre l'impresa secondo le norme della buona tecnica avicola con adeguata attrezzatura e organizzazione aziendale e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*. Il veterinario provinciale informa il Capo dell'Ispettorato agrario provinciale dell'esito di tali accertamenti: se l'esito è sfavorevole l'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 1 deve essere sospesa per il tempo necessario al completo risanamento dell'allevamento.

I produttori non possono vendere, o porre altrimenti in commercio, uova da cova che non siano state prodotte nel loro allevamento e che non rechino stampigliate in modo chiaramente leggibile, con inchiostro nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », o una delle equivalenti diciture previste dal regolamento della C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963, seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato alla impresa all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

I produttori di uova da cova devono altresì tenere costantemente aggiornato un registro, dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova prodotte e poste in commercio.

Essi devono rilasciare, per ciascuna partita di uova posta in commercio, una bolletta di accompagnamento recante il nome, o ragione sociale, la sede della impresa produttrice ed il numero di immatricolazione nonché la data della consegna o spedizione ed il numero delle uova.

In ogni successivo trasferimento della merce la bolletta deve essere consegnata all'acquirente: se è trasferita una frazione della partita originaria, l'alienante deve consegnare un nuovo documento con l'indicazione del numero delle uova trasferite e con le altre indicazioni di cui al precedente comma. Le stesse norme si applicano per i documenti di accompagnamento rilasciati da produttori stranieri.

I produttori di uova da cova devono comunicare al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed al veterinario provinciale, entro il termine di dieci giorni, ogni eventuale variazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa e l'eventuale cessazione della attività dell'impresa medesima ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 3.

« I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;

c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione;

g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento ».

ARMANI, *Relatore*. In relazione al primo comma di questo articolo 3, in cui è previsto l'obbligo per i produttori di condurre le imprese secondo certe norme, faccio rilevare che il Ministero della sanità ha già emanato molte volte norme in proposito. È per questo che io, al termine della seduta, mi riservo di presentare un ordine del giorno che invita il Governo a coordinare queste norme, per evitare incertezze sulla loro applicazione da parte dei produttori.

Quanto al registro previsto dal quarto comma, si tratta di una garanzia stabilita dalla C.E.E.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

« I produttori di pulcini devono condurre l'impresa osservando le regole tecniche e sanitarie indicate nel primo comma dell'articolo 3 e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non rechino la stampigliatura e non siano state accompagnate dal documento previsto dallo stesso articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Essi devono tenere constantemente aggiornato un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova, il Paese di origine, il nome o ragione sociale, il numero di immatricolazione e la sede dell'impresa produttrice, il nome e indirizzo del conduttore responsabile della stessa, il numero delle uova ed il giorno di inizio dell'incubazione, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario dei pulcini.

Devono altresì comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel semestre precedente ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 4.

« Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la ubicazione dell'impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle imprese produttrici di pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a mille uova.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente ».

ARMANI, *Relatore*. Per tale articolo mi limito a rilevare come qualche difficoltà di interpretazione possa sorgere in merito al terzo comma.

TRUZZI. L'articolo 10 della proposta governativa diceva: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione di pulcini, la cui capacità di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1000 uova ». Desidero ricordare ai colleghi della Commissione che l'articolo 7 del testo concordato prevede delle pene di 50, 100 e 500 mila lire di contravvenzione. Ora l'articolo 10 del progetto originario è stato riprodotto come comma terzo dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto e viene dunque riferito ad un solo comma di questo articolo, mentre nel testo originario l'esenzione da questa disciplina era operante nei confronti di tutta la legge.

È assurdo pensare di colpire con 500 mila lire di contravvenzione la donna del coltivatore diretto che ha fatto incubare 1000 uova! Invero la legge ed anche il Regolamento comunitario esentano questi casi. Nel Regolamento, infatti, all'articolo 4, si legge: « Non sono considerati come incubatoi ai sensi del presente regolamento le aziende la cui capacità totale di incubazione, eccettuate le sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova ». Cioè la norma esentava tutti i produttori, la cui produzione fosse inferiore a 1.000 uova, dall'osservanza di tutte le norme del Regolamento e lo stesso faceva il progetto governativo originario. Nel testo concordato, invece, si esentano tali imprese soltanto dalle disposizioni di un comma (« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano... »), per cui sarebbe possibile, il che è gravissimo, che un coltivatore diretto possa esser colpito con pene da mezzo milione di contravvenzione.

Chiederei pertanto alla Commissione – poiché ritengo che il Comitato ristretto non abbia tenuto completamente presente tale aspetto – di ripristinare l'articolo 10 del testo originario di modo che l'esenzione valga ai fini di tutte le disposizioni della presente legge e non di un suo comma soltanto. Le produzioni di carattere familiare, così, verrebbero esentate da questa disciplina; e d'altro canto l'impostazione della legge mi pare considerasse le imprese a carattere più propriamente industriale, tanto che il termine usato era « produttori » e non « imprese produttrici ».

Chiedo dunque che l'articolo 10 sia riprodotto dicendo che le produzioni inferiori a 1000 uova, sia per la cova che per la riproduzione, non ricadano nella disciplina della presente legge.

ARMANI, *Relatore*. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Truzzi sia valida. Si deve tener conto che in tanto questa legge merita di essere varata in quanto, soprattutto, non riguardi soltanto le imprese di carattere quasi industriale o industriale addirittura, ma veramente realizzi una tutela della produzione dei coltivatori diretti. Non so se a noi il rilievo dell'onorevole Truzzi sia sfuggito o meno; poiché però stiamo parlando di uova da cova, non sarei molto d'accordo con la proposta Truzzi di completare la dizione del comma terzo dell'articolo 4, facendo riferimento non soltanto alla produzione di pulcini ma anche di uova, poiché queste mi sembrano già comprese.

TRUZZI. La covatura delle uova e la produzione delle stesse possono rappresentare momenti ben distinti. A Como, per esempio, moltissime famiglie di agricoltori si occupano della produzione delle uova da cova, le quali vengono poi affidate ad altre famiglie che hanno il compito di farle covare.

SERVELLO. Vorrei far presente che il Comitato ristretto non aveva sottovalutato il problema, né aveva ignorato queste osservazioni. Sono stato proprio io a proporre la soppressione di questo terzo comma nell'articolo 4 per inserirlo in un altro articolo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo circa l'inserimento del terzo comma dell'articolo 4 nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto con la soppressione del terzo comma.

(*È approvato*).

Comunico che l'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

« Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la ubicazione dell'impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

ART. 5.

« È istituito un " registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

La tenuta del registro può essere affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto il controllo del Ministero medesimo, ad una associazione nazionale di allevatori giuridicamente riconosciuta ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 5.

« È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2 ».

ARMANI, *Relatore*. Ritengo che l'istituzione di un registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini risolva ogni problema, evitando ai produttori di dover fare una domanda per poter esercitare un'attività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 del disegno di legge:

ART. 6.

« I produttori di uova da cova o di pulcini, che abbiano adeguato l'attrezzatura dell'azienda alle direttive tecniche, igieniche e sanitarie stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità, possono essere iscritti, a domanda, e previo riconoscimento di tale condizione da parte degli stessi Ministeri, nell'Albo avicolo nazionale, tenuto dall'Associazione italiana degli allevatori, giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

L'Albo è suddiviso in tre sezioni, rispettivamente per i selezionatori, i moltiplicatori e gli incubatori.

Gli iscritti all'Albo devono, a pena di radiazione, osservare nella conduzione degli allevamenti o covatoi le prescrizioni di carattere tecnico, igienico e sanitario stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e devono sottoporsi ai controlli previsti dallo stesso decreto, che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Essi hanno diritto esclusivo di contradistinguere i loro prodotti con uno speciale marchio istituito dall'Associazione nazionale degli allevatori, che svolgerà gli adempimenti necessari per la brevettazione, ai sensi delle disposizioni sui brevetti per marchi di impresa.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila sulla tenuta dell'Albo, che in caso di accertata irregolarità può assumere direttamente fino a che siano eliminate le cause della irregolarità.

I produttori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritti all'Albo avicolo nazionale tenuto dalla suddetta Associazione conservano il diritto all'iscrizione ».

Il Comitato ristretto ha proposto la soppressione di questo articolo 6.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 del disegno di legge.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge:

ART. 7.

« Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, produce uova da cova o pulcini per la vendita è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio, ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3 ovvero degli equivalenti stampigliatura e documento previsti dal regolamento della C.E.E. del 12 dicembre 1963, n. 129, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature, o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dell'articolo 4, ovvero omette di tenere, o non tiene regolarmente, i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000.

Chiunque, senza essere iscritto all'Albo avicolo nazionale di cui all'articolo 6, usa il marchio ivi previsto, per contradistinguere prodotti avicoli o per scopo di pubblicità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 7.

« Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 1 produce uova da cova per la

vendita, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3, ovvero del documento previsto dal regolamento della C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 o dall'ultimo comma dell'articolo 4 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto che, se approvato, diverrà articolo 6 del provvedimento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 del disegno di legge:

ART. 8.

« L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è soggetta alla tassa di concessione governativa quale tassa per il rilascio in ragione di lire 5.000 per ogni stabilimento di produzione e, quale tassa annuale rapportata alla capacità delle incubatrici, in ragione di lire 300 per ogni mille uova o frazione di mille al netto delle sezioni di schiusa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 8.

« Le imprese immatricolate verseranno annualmente per ciascun centro o stabilimento di produzione di uova da cova la somma di lire 3.000 a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per ciascun centro o stabilimento di produzione di pulcini, la somma di lire 200 per ogni mille uova o frazione di mille uova, rapportata alla capacità delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa.

La somma deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno al quale il tributo si riferisce ».

ARMANI, *Relatore*. In questo articolo il Comitato ristretto ha ridotto concordemente l'ammontare delle tasse a titolo rimborso spese per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto, che, se approvato, diverrà articolo 7 del provvedimento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 del disegno di legge:

ART. 9.

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, oltre che a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita a mezzo di funzionari a ciò delegati dai Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai veterinari provinciali e comunali ed agli agenti del Corpo forestale dello Stato ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 9.

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza ».

ARMANI, *Relatore*. In questo articolo si è concordato, per evitare che si creassero confusioni sul soggetto cui spettava la sorveglianza per l'applicazione della legge, di affidare la vigilanza primaria al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'eventuale collaborazione delle autorità sanitarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto, che se approvato, diverrà articolo 8 del provvedimento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 del disegno di legge:

ART. 10.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione di pulcini, la cui capacità di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 10.

« Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni della sua entrata in vigore ».

Accogliendo la proposta formulata dall'onorevole Truzzi nel suo intervento sull'articolo 4, si dovrebbe inserire nell'articolo 10 del Comitato ristretto come primo comma il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle imprese produttrici di pulcini e di uova da cova, la cui capacità di produzione o di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova ».

TRUZZI. Occorre che sia chiaro l'esclusione dall'applicazione della presente legge sia delle aziende familiari che producono uova da cova, sia di quelle che si occupano della produzione di pulcini.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la Commissione vuole esentare dall'obbligo dell'osservanza di questa legge quelle imprese che producono meno di 1.000 pulcini al netto delle sezioni di schiusa; ma questi possono essere prodotti sia con uova prodotte nella stessa azienda, sia con uova acquistate al di fuori dell'azienda. In quest'ultima ipotesi le aziende devono sottostare alla regola generale di acquistare uova timbrate?

LUSOLI. Si potrebbe essere produttore di uova e non di pulcini, per cui la produzione inferiore a 1.000 viene esentata dalle norme di questa legge.

PRESIDENTE. Sarà meglio rileggere il testo del Regolamento comunitario.

ARMANI, *Relatore*. L'articolo 4, secondo punto, del Regolamento comunitario dice: « Non sono considerati come covatoi ai sensi del presente regolamento le aziende la cui capacità totale d'incubazione, eccettuate le sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova ».

Onorevole Presidente, se noi parlassimo di 1.000 uova prodotte senza passare per la successiva fase dell'incubazione, e cioè manifestassimo la volontà di escludere i produttori che producono 1.000 uova l'anno, noi faremmo un danno notevole, perché quando si parla di capacità d'incubazione è implicito il riferimento ad un periodo di 21 giorni – tempo indispensabile per l'incubazione – per cui la produzione totale dovrebbe far riferimento a 1.000 uova per ogni 21 giorni, ammesso che l'incubatoio funzioni tutto l'anno. Si tratta quindi di cosa ben diversa.

TRUZZI. La mia preoccupazione è questa: io so che vi sono non pochi, ma migliaia, dico migliaia di coltivatori diretti delle zone appenniniche e montane – Emilia-Romagna, Alta Lombardia, zone montane – che esercitano una piccola industria in questo senso. Essi ricevono le galline selezionate e la ditta fornitrice delle galline selezionate ritira poi le uova da cova. Ora se noi sottoponiamo questi coltivatori, che arrotondano le loro povere economie montane, ad una disciplina di questo genere, evidentemente questa attività è destinata a finire, e questo margine, questo arrotondamento del reddito familiare dei coltivatori non sarà più possibile. Vi immaginate una donna del coltivatore diretto che deve fare tutte queste cose e sottostare a queste norme!

Si tratta di un'attività industriale compiuta con il concorso e con l'opera di molte piccole famiglie, un'attività analoga a quella dell'industria della maglia di Carpi, ma il lavoro è pur sempre fatto nelle case dei contadini.

Noi dobbiamo quindi salvaguardare dalle pene previste dalla legge questa categoria di piccole industrie familiari: non solo, infatti, vi sono i casi di industrie familiari che covano con una capacità inferiore a 1.000 uova, ma vi sono anche i casi, assai più numerosi, di famiglie che producono uova da cova per poi restituirle al centro.

SERVELLO. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Truzzi; senonché la preoccupazione da lui sollevata non ha ragione d'essere nell'ipotesi che il coltivatore diretto abbia soltanto un certo numero di galline le quali producono delle uova (in numero di 1.000 o 2 mila o anche inferiore) che poi vengono prelevate da chi ha l'incubatoio. E solo nel momento in cui le uova entrano nell'incubatoio che entra in funzione la disciplina prevista da questa legge, per cui ad essa deve sottostare chi ritira le uova e non anche il coltivatore diretto.

Nella dizione da noi suggerita, infatti, si parlava di incubatoio e non di produzione di uova.

TRUZZI. Nell'articolo 1, però, sono previste tutte e due le attività che vengono sottoposte entrambe ai controlli, alla disciplina, alle sanzioni della presente legge.

Io chiedo pertanto che si formuli un comma aggiuntivo che salvi questa attività di carattere familiare.

ARMANI, *Relatore*. Dobbiamo considerare che il Regolamento comunitario parla di covatoi e noi questa dizione l'abbiamo sosti-

tuita con quella di imprese che producono uova da cova e pulcini.

FRANZO. Io forse ho il torto di non aver seguito molto questa legge, anche perché non facevo parte del Comitato ristretto; ma indubbiamente la osservazione dell'onorevole Truzzi è pertinente e ci lascia perplessi, tanto più ove si consideri la diversa terminologia adottata dal Regolamento comunitario, quando si escludono dall'applicazione delle norme in esso contenute determinate imprese, e dal disegno di legge governativo ed infine dal testo concordato. In particolare, mentre nel Regolamento comunitario si parla di covatoi, qui si fa riferimento ad imprese produttrici di uova da cova e di pulcini. Non sarebbe più opportuno adottare la terminologia, che sta ormai diventando comunitaria, del Regolamento della C.E.E. ?

Non vorrei infatti che noi, sia pure in buona fede, adottassimo una terminologia che domani potrebbe condurci ad una grave situazione nei confronti di migliaia di famiglie che integrano il loro scarso reddito agricolo con tale attività.

Richiamo quindi l'attenzione della Commissione sulla dizione, che dovrebbe essere unica e dovrebbe garantire i produttori avicoli.

SERVELLO. Nella prima riunione del Comitato ristretto si stabilì un'esenzione per le piccole aziende introducendo un articolo 7-*bis;* nell'ultima riunione, viceversa, decidemmo che sarebbe stato sufficiente il comma dell'articolo 4 per preservare da questi controlli ed adempimenti le piccole aziende. Ora se la preoccupazione sussiste, come è stato rilevato ampiamente dall'onorevole Truzzi, io proporrei il seguente testo, già illustrato in Comitato ristretto e poi a ragione dell'urgenza non sufficientemente valutato: « Non sono soggetti ad immatricolazione i centri di produzione che abbiano in allevamento meno di 100 galline da riproduzione o la cui capacità totale d'incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, sia inferiore a 1.000 uova ».

E così è compresa la produzione di uova da cova e l'incubazione, sempre secondo quel calcolo che era stato effettuato per l'incubazione delle uova.

PRESIDENTE. È sicuro che questo testo produca questo effetto ?

SERVELLO. Sì, sono sicuro.

PRESIDENTE. Comunque ai fini della chiarezza della legge ci conviene formulare un comma che specifichi senza possibilità di dubbio i casi particolari nei confronti dei quali la legge non si applica. A questo proposito sarebbe bene rileggere attentamente ed integralmente il testo del Regolamento della C.E.E

STELLA. Vorrei che fosse chiarito un punto: quando si parla di 1.000 uova, ci si riferisce a questa cifra per ogni covata, per ogni partita di uova che si vende, oppure si prende in considerazione la produzione annuale ?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l agricoltura e le foreste.* Ci si riferisce alla potenzialità dello stabilimento riguardo alla incubazione, mentre la potenzialità della produzione di uova da cova è diversa. Le uova dipendono dal numero delle galline. Il ciclo della produzione delle uova è di 21 giorni, per cui si deve moltiplicare 21 per 1.000, entro un anno. Bisognerebbe adeguare a ciò il numero della produzione delle uova, attraverso un certo calcolo, dividendo il numero dei giorni, 365, per 21 e moltiplicando per 1.000. Il numero delle uova viene ad essere all'incirca di 20.000 all'anno.

PRESIDENTE. Considerato che vi sono annate più felici e annate meno felici, potremmo anche stabilire che la corrispondenza in uova venga fissata con decreto del Ministero dell'agricoltura anno per anno. Oppure potremmo indicare nella legge una percentuale, un rapporto tra le uova e i pulcini.

PREARO. Le nuove razze di galline producono dalle 120 alle 130 uova all'anno.

PRESIDENTE. In media da quante uova si possono ottenere 1.000 pulcini ?

PREARO. Dipende dalla fecondità delle uova.

ARMANI, *Relatore.* L'articolo 10 del testo originario del disegno di legge si potrebbe così modificare: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione di uova da cova o di pulcini, la cui capacità di produzione o di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quando parliamo di produzione di 1.000 uova, la produzione a che periodo di tempo è riferita ? Ad un giorno, una settimana, un mese, un anno ? Per la incubazione al netto delle sezioni di schiusa, invece, il riferimento è automatico, si tratta di 21 giorni.

TRUZZI. Io preferirei si dicesse il corrispondente numero di uova da cova senza volerlo specificare, ma col solo riferimento al corrispondente potenziale produttivo di uova da cova.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il testo dunque potrebbe essere questo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese produttrici di pulcini la cui capacità d'incubazione al netto delle sezioni di schiusa è inferiore a 1.000 uova, nonché alle imprese che abbiano un corrispondente potenziale produttivo di uova da cova ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto, articolo che, se approvato, diverrà articolo 9 del provvedimento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo che, se approvato, diventerà articolo 10 del provvedimento.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese produttrici di pulcini la cui capacità totale d'incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova, nonché alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Truzzi, Armani, Franzo, Prearo e Stella hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 1485, concernente l'applicazione del Regolamento Comunitario n. 129,

invita il Governo

ad adeguare ad esse le istruzioni impartite precedentemente dal Ministero della sanità, al fine di evitare appesantimenti applicativi e inutili prescrizioni, superate dal provvedimento ora approvato e non prescritte dai Regolamenti della C.E.E. ».

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 1485, considerato che esso si propone di assicurare l'osservanza delle indispensabili norme igienico-sanitarie degli allevamenti di uova da cova e di pulcini o di raccogliere utili elementi statistici sulla produzione nazionale avicola,

invita il Governo

a dare precise assicurazioni agli avicoltori, sulla esclusione di ogni finalità fiscale nell'uso dei dati forniti dagli interessati a seguito di quanto stabilito dalla legge ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accetto gli ordini del giorno come raccomandazione, riservandomi per la parte di competenza del Ministero della sanità di trasmettere queste indicazioni agli organi competenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme sulla produzione avicola » (1485):

Presenti	26
Votanti	16
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Ceruti Carlo, Colombo Renato, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Franzo, Gerbino, Mengozzi, Prearo, Pucci Ernesto, Scarascia Mugnozza, Sedati, Servello, Sponziello, Stella, Truzzi.

Si sono astenuti:

Antonini, Miceli, Magno, Beccastrini, Bo, Gombi, Ognibene, Gessi, Villani, Lusoli.

Sono in congedo:

Cetrullo, De Leonardis.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI